

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE TOSCANA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE

ANCI TOSCANA

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

COOPERATIVE SOCIALI E ALTRI SOGGETTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

Per la promozione e la realizzazione di attività di volontariato a fini di utilità sociale da parte di profughi extracomunitari ai fini di quanto previsto dal DL 90/2014 (Progetto “*Diamoci una mano*”)

Vista la ripresa di consistenti flussi di profughi provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente avvenuta a partire dal mese di maggio che si è intensificata nei mesi estivi e che richiede un impegno straordinario di organizzazione di un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa ed efficiente all'arrivo dei profughi e di fronteggiare all'emergenza umanitaria che si è determinata;

Vista l'intesa approvata dalla Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 (Rep. n.77/CU) con la quale il Governo, le Regioni, ANCI e UPI condividono i contenuti di un apposito “Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, singoli e famiglie, e minori stranieri non accompagnati”;

Considerato che le istituzioni firmatarie di suddetta intesa si sono impegnate ad affrontare questo tipo di situazioni con spirito di leale collaborazione, in particolare condividendo l'impegno per una governance nazionale e regionale del fenomeno attraverso sedi permanenti di coordinamento;

Considerato quanto stabilito, in ordine alla collaborazione fra Regione Toscana e Prefettura – Ugt di Firenze per realizzare interventi di accoglienza nei riguardi di flussi straordinari di cittadini extracomunitari nel Protocollo d'Intesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n.649 il 28 luglio 2014 che costituisce l'elemento di base della collaborazione che si intende in questa sede rafforzare ed adeguare al nuovo fenomeno migratorio;

Considerato che il suddetto protocollo istituiva un “Tavolo di coordinamento regionale” per la governance del fenomeno migratorio e di prima accoglienza, costituito anche da rappresentanti regionali di ANCI e UPI e al quale potevano essere invitati a partecipare i rappresentanti di enti pubblici o locali e del terzo settore competenti nei diversi settori coinvolti nella gestione del fenomeno immigratorio e dei processi di prima accoglienza dei cittadini extracomunitari;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 678 del 25 maggio 2015 con cui si approva lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Prefettura di Firenze, Anci Toscana, Associazioni di volontariato e di promozione sociale, Cooperative sociali e altri soggetti gestori delle attività di accoglienza, per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale;

Considerato come, nei termini della sopra richiamata delibera 678/2015, la collaborazione fra Regione, enti locali, associazioni di volontariato e altri soggetti del Terzo Settore sia riconosciuta fondamentale non solo per la prima accoglienza dei profughi richiedenti asilo, ma anche per l'integrazione degli stessi nelle comunità locali, al fine di prevenire rischi di conflittualità e disagi nonché di rendere il più positivo possibile l'inserimento dei profughi nellavita attiva della comunità locale di accoglienza;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 dicembre 2014 ed il Progetto attuativo "Diamoci una mano", per la costituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni e altri enti locali;

Considerato che alla misura di cui al punto precedente possono accedere anche i profughi richiedenti asilo in quanto beneficiari di prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere le condizioni di bisogno e difficoltà della persona nella fase di prima accoglienza;

Considerata l'opportunità di promuovere la realizzazione di attività di volontariato dei migranti all'interno delle Associazioni iscritte agli Albi di legge per le finalità istituzionali delle stesse indicati nei propri Statuti ed a fini di utilità sociale in favore degli Enti Locali e territoriali, nell'ottica di promuovere l'integrazione nelle comunità e di favorire la possibilità di beneficiare delle misure previste dalla normativa statale di cui al presente Accordo.

Tutto ciò premesso.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Art.2

Oggetto e finalità

Con il presente Accordo le parti si impegnano, fermo restando quanto previsto dall'Accordo di Collaborazione di cui alla delibera di Giunta regionale 678/2015 (Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale) a sviluppare, sostenere e realizzare progetti di coinvolgimento di profughi richiedenti asilo destinatari degli interventi di accoglienza gestiti dalle Prefetture – UTG del territorio regionale in attività di volontariato a fini di utilità sociale, connesse all'opportunità di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 12 del DL 90/2014.

Tale attività di volontariato dovrà essere svolta dai richiedenti asilo in favore di comuni e altri enti territoriali durante la permanenza in Toscana, all'interno delle Associazioni iscritte agli Albi di legge, per le finalità istituzionali delle stesse indicati nei propri Statuti ed ai fini di utilità sociali sopra richiamati.

La finalità di tali progetti è quella di favorire il mutuo riconoscimento e la collaborazione fra profughi e le comunità locali di accoglienza, nonché favorire nei profughi il senso di partecipazione attiva alla vita delle comunità locali nelle quali sono temporaneamente accolti.

Art.3

Strumenti per la realizzazione di progetti di attività di volontariato di pubblica utilità

Ai fini di accedere alle misure di cui al citato progetto "Diamoci una mano" del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, le associazioni di volontariato e di promozione sociale elaborano i progetti per l'impiego di profughi in attività di volontariato a fini di utilità sociale d'intesa e in partenariato con i soggetti gestori delle strutture di accoglienza che ospitano i migranti.

Tali progetti sono elaborati nell'ambito delle finalità e delle modalità generali previste dall'Accordo di Collaborazione di cui alla citata delibera di Giunta regionale 678/2015, anche d'intesa con il Comune sede della struttura di accoglienza per quanto concerne l'indicazione da parte del medesimo Comune del settore e delle attività di utilità sociale che dovranno essere previste nel medesimo progetto.

Le modalità e le procedure per lo svolgimento delle attività volontarie da parte dei migranti che abbiano sottoscritto l'apposito Patto previsto dalla stessa delibera 678/2015, sono oggetto di apposita definizione formale tra i soggetti gestori delle strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato interessate.

Art.4

Copertura assicurativa per i profughi impegnati nei progetti

Al fine di essere ammessi alla copertura assicurativa di cui all'articolo 12 del DL 90/2014 a favore dei profughi impegnati nei progetti di volontariato ai fini di utilità sociale di cui all'articolo 3, i soggetti interessati possono presentare apposita istanza all'Inail con le modalità di cui al DM del 22 dicembre 2014.

Il Fondo ex articolo 12 del DL 90/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è volto a dare copertura assicurativa contro malattia e infortuni ai soggetti percettori di varie forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, che si prestino in modo personale, spontaneo e gratuito a svolgere attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della comunità locale.

In particolare, tra i beneficiari della misura possono rientrare anche i profughi richiedenti asilo in quanto destinatari degli interventi di assistenza stabiliti a livello statale quale prestazione di sostentamento nella fase di prima accoglienza.

Art.5

Impegni delle parti

I soggetti che hanno elaborato i progetti ammessi al Fondo di cui al DL 90/2014, sono titolati e si impegnano – ove concretamente possibile e in collaborazione con gli enti locali – a realizzare progetti per il coinvolgimento delle persone ospitate nei centri di accoglienza gestiti dall'ente coinvolto nel progetto ai fini di poter accedere ai benefici del medesimo Fondo.

L'ANCI e la Regione Toscana si impegnano a fornire tutto il supporto necessario per individuare e definire i progetti di utilità sociale nei quali impiegare i profughi e migranti.

La Regione Toscana, in particolare, si impegna a definire nelle materie di propria competenza, ambiti di possibile impiego dei profughi in progetti di utilità sociale che possono eccedere anche i confini comunali del centro di accoglienza, coordinando a tal fine gli enti locali potenzialmente coinvolti. Tali ambiti potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli socio-sanitario, agricolo forestale, sicurezza idrogeologica, culturale, protezione civile.

Art.6

Oneri economici

Il presente Accordo non comporta oneri economici o impegni finanziari per i soggetti sottoscrittori.

Art.7

Durata

Il presente Accordo ha validità dodici mesi dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato, previo accordo, fra le parti.

Art.8

Adesioni successive

Il presente Accordo è aperto alla più ampia adesione di altre associazioni e soggetti gestori e/o loro rappresentanze regionali anche successivamente alla sottoscrizione. La gestione dell'Accordo con riferimento alle eventuali adesioni successive è affidato alla Regione Toscana, alla quale dovranno essere inoltrate le richieste di adesione.

La Regione Toscana comunicherà agli altri sottoscrittori le adesioni intervenute successivamente.

Art.9

Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.